

"Un genitore sceglie da solo la scuola privata per il figlio: è l'unico obbligato al pagamento della retta"

"Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta dal coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi.

Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli articoli 189 e 190 (nuovo testo) del codice civile"

(Corte di Cassazione- Sez. III Civile - Sentenza 9 luglio.10 ottobre 2008 n. 25026)

IL FATTO

Un istituto di istruzione privata conviene in giudizio la madre di due minori chiedendo il saldo delle rette dovute per la frequenza degli ultimi due anni scolastici, ritenendola obbligata in via solidale con il padre, che da solo aveva richiesto l'iscrizione presso la scuola privata.

La corte di cassazione conferma l'esattezza delle decisioni dei giudici di merito, i quali avevano escluso che nel caso di specie vi fosse la legittimazione passiva del genitore rimasto estraneo al contratto stipulato con l'istituto privato.

COMMENTO

Secondo un'autorevole teoria, propugnata da Santoro-Passarelli il potere di ciascun coniuge di coinvolgere il patrimonio dell'altro nella responsabilità, per obbligazioni stipulate per soddisfare bisogni della famiglia, sarebbe inevitabilmente correlato al dovere di ciascuno di provvedere a quei bisogni in proporzione alle proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo 143 c.c. avrebbe cioè un rilievo esterno "indispensabile al governo della famiglia", poiché i bisogni familiari devono essere adeguatamente soddisfatti e potrebbero non esserlo se ciascuno dei coniugi fosse abilitato ad obbligarsi verso i terzi soltanto con i suoi beni.

Vi sarebbe invece un "potere di sostituzione" basato sull'interesse superiore della famiglia, che giustifica l'invasione della sfera giuridica patrimoniale dell'altro coniuge.

Con la sentenza in esame la cassazione mostra di aderire all'opposta teoria che esclude la corresponsabilità del coniuge.

Si è infatti sostenuto che nel silenzio della legge non è possibile affermare una deroga alla regola generale della relatività dei contratti.

Da segnalare è un precedente della stessa Cassazione del 1992, nel quale la Corte aveva affermato che può ammettersi una deroga al principio della relatività del contratto, quando si tratti di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di "esigenze primarie" della famiglia, quali in particolare la cura della salute..

Con la sentenza che qui si commenta la Corte non rinnega il suo precedente del 1992 ma ritiene che nel caso di specie esso non possa suffragare la tesi della solidarietà invocata dall'istituto scolastico, poiché l'obbligazione contratta da uno solo dei coniugi con l'iscrivere le figlie in una scuola privata non può ritenersi finalizzata alla soddisfazione di un "bisogno primario" (che a detta della Corte ben poteva essere soddisfatto ricorrendo a scuole pubbliche"), bensì alla realizzazione della volontà personale del genitore contraente di far frequentare alle figlie una scuola privata.

Avv. Carlo Ioppoli